

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1331/75 DELLA COMMISSIONE**

del 26 maggio 1975

**che modifica i regolamenti (CEE) nn. 2637/70, 586/75, 783/75 e 784/75 relativi alle modalità d'applicazione concernenti i titoli d'esportazione nel quadro delle gare per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di riso verso i paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 668/75<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 2737/73 del Consiglio, dell'8 ottobre 1973, che definisce le norme generali applicabili nel settore del riso in caso di perturbazione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 477/75<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

visto il regolamento n. 366/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, che stabilisce per il riso le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri di fissazione del loro importo<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 478/75<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 3 bis,

considerando che con i regolamenti della Commissione (CEE) n. 586/75, del 6 marzo 1975<sup>(7)</sup>, (CEE) n. 783/75<sup>(8)</sup> e (CEE) n. 784/75<sup>(9)</sup>, del 26 marzo 1975, sono state indette gare per il prelievo all'importazione e/o per la restituzione all'esportazione di riso verso i paesi terzi; che a norma dell'articolo 16 bis, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2637/70 della Commissione, del 23 dicembre 1970, relativo a modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata per i prodotti agricoli<sup>(10)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 972/75<sup>(11)</sup>, l'importo della restituzione o del prelievo all'esportazione che figura nella dichiarazione di aggiudicazione deve essere indicato nella casella 18 del titolo, da rilasciare nel quadro della gara, nella moneta dello Stato membro che ha

rilasciato il titolo; che è tuttavia possibile che le formalità doganali d'esportazione siano espletate in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato il titolo;

considerando che in questo caso deve essere effettuata una conversione nella moneta di questo Stato membro, tenendo conto dei tassi di conversione utilizzati nel quadro della gara; che questi ultimi rischiano di essere esposti a fluttuazioni fra la data dell'aggiudicazione e quella dell'espletamento delle formalità doganali e che è quindi opportuno prevedere l'indicazione, nel titolo, dei tassi che devono essere utilizzati per detta conversione;

considerando che sarà consultato il comitato monetario;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 586/75 è sostituito dal testo seguente:

« 1. In deroga al disposto dell'articolo 9 paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 193/75, i titoli d'esportazione rilasciati conformemente all'articolo 8 paragrafo 1 dei regolamenti (CEE) n. 3197/73 e (CEE) n. 584/75 si considerano rilasciati, ai fini della determinazione della durata di validità, il giorno di presentazione dell'offerta.

2. Qualora le formalità doganali d'esportazione siano espletate in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato rilasciato il titolo, la conversione, nella moneta di questo Stato membro, dell'importo che figura nella casella 18 del titolo, viene effettuata utilizzando i tassi che risultano dall'applicazione dell'articolo 9 bis e che sono pubblicati nella decisione che fissa, per la gara in questione, la restituzione massima o il prelievo minimo all'esportazione. ».

<sup>(1)</sup> GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 18.

<sup>(3)</sup> GU n. L 282 del 9. 10. 1973, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 33.

<sup>(5)</sup> GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 34.

<sup>(6)</sup> GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 34.

<sup>(7)</sup> GU n. L 61 del 7. 3. 1975, pag. 61.

<sup>(8)</sup> GU n. L 78 del 27. 3. 1975, pag. 3.

<sup>(9)</sup> GU n. L 78 del 27. 3. 1975, pag. 7.

<sup>(10)</sup> GU n. L 283 del 29. 12. 1970, pag. 15.

<sup>(11)</sup> GU n. L 94 del 16. 4. 1975, pag. 13.

*Articolo 2*

Il testo dell'articolo 5 dei regolamenti (CEE) n. 783/75 e (CEE) n. 784/75 è sostituito dal testo seguente :

« 1. In deroga al disposto dell'articolo 9 paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 193/75, i titoli d'esportazione rilasciati conformemente all'articolo 8 paragrafo 1 dei regolamenti (CEE) n. 3197/73 e (CEE) n. 584/75 si considerano rilasciati, ai fini della determinazione della durata di validità, il giorno di presentazione dell'offerta.

2. Qualora le formalità doganali d'esportazione siano espletate in uno Stato membro diverso da quello in cui il titolo è stato rilasciato, la conversione, nella moneta di questo Stato membro, dell'importo che figura nella casella 18 del titolo, viene effettuata utilizzando i tassi che risultano dall'applicazione dell'articolo 10 e che sono pubblicati nella decisione che fissa, per la gara in questione, la restituzione massima o il prelievo minimo all'esportazione ».

*Articolo 3*

L'articolo 16 bis del regolamento (CEE) n. 2637/70 è completato dal seguente paragrafo :

« 3. Qualora il titolo di cui ai paragrafi 1 e 2 riguarda i prodotti del settore del riso, i tassi da

applicare per la conversione dell'importo della restituzione o del prelievo nella moneta dello Stato membro in cui sono espletate le formalità doganali d'esportazione sono indicati nella casella 18 del suddetto titolo e constano di sei cifre rappresentative ».

*Articolo 4*

Le cifre rappresentative ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento sono :

- tutte le cifre quando il valore del tasso di conversione calcolato è superiore a 1 ;
- tutte le cifre partendo dal primo decimale superiore a zero, quando il valore del tasso di conversione calcolato è inferiore a 1.

*Articolo 5*

L'articolo 3 del presente regolamento non si applica ai titoli rilasciati in seguito a domande depositate prima della sua entrata in vigore.

*Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1975.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*